

*Archivistica*

GIURISPRUDENZA

**QUATTRO SENTENZE PENALI  
PER SCARTI ABUSIVI IN ARCHIVI COMUNALI**

Estratto dalla *Rassegna degli Archivi di Stato*  
Anno XIX - N. 2 - Maggio-Agosto 1959



ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO  
LIBRERIA DELLO STATO



## GIURISPRUDENZA

QUATTRO SENTENZE PENALI  
PER SCARTI ABUSIVI IN ARCHIVI COMUNALI

*Nel corso dello svolgimento della attività ispettiva d'istituto, la Soprintendenza archivistica per il Lazio, l'Umbria e le Marche ha accertato, negli ultimi tempi, che vari Comuni hanno distrutto in tutto od in parte i propri archivi storici, inviando al macero il relativo materiale documentario. Quest'ultimo è stato ceduto alla Croce Rossa Italiana o venduto a ditte private. Talvolta del materiale documentario distrutto facevano parte anche atti « di Stato » (p. es.: archivi notarili comunali).*

*Per conseguenza, la Soprintendenza archivistica di Roma ha sporto una serie di denunce « contro ignoti » all'Autorità giudiziaria.*

*Pubblichiamo le prime quattro sentenze, pronunziate rispettivamente dai Pretori di Osimo (Ancona) il 13 giugno 1958, di Novafeltria (Pesaro e Urbino) il 19 novembre 1958, di Pergola (Pesaro e Urbino) il 21 marzo 1959 e di Pesaro il 3 giugno 1959. Altri procedimenti si trovano tuttora in istruttoria.*

*Mentre la prima sentenza può suscitare qualche perplessità, altre riconoscono nello scarto abusivo di atti degli archivi storici comunali il delitto di cui all'art. 635, n. 3, in relazione all'art. 625, n. 7, del Codice penale (che prevede per tale reato la pena della reclusione da uno a sei anni) e ne identificano i responsabili nei Sindaci e Segretari comunali pro tempore.*

## I

REPUBBLICA ITALIANA

IL PRETORE DI OSIMO

Osserva che il fatto di cui alla denuncia della Soprintendenza archivistica delle Marche per quanto di competenza del Pretore di Osimo, e cioè per la distruzione abusiva di atti degli archivi comunali di A. e di P., potrebbe integrare il reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635 c. p., non peculato nè furto aggravato, come ha dimostrato di escludere lo stesso Procuratore della Repubblica trasmettendo gli atti per competenza territoriale ai singoli Pretori, ma palesemente nemmeno di danneggiamento si tratta perchè è chiaro che le distruzioni vennero fatte senza l'intento di distruggere, disperdere o

SCHEMATO



deteriorare, elemento soggettivo del reato di cui all'art. 635 c. p. altrettanto rilevante quanto quello obiettivo.

Infatti ad A. gli atti di archivio vennero ceduti direttamente alla Croce Rossa Italiana e a P. vennero ceduti ad un privato per poi spedire la somma alla C. R. I.

Sembra evidente dunque che coloro che compirono le azioni ora denunciate, agirono, come si usa fare per gli atti di ufficio irrilevanti, mostrando di ignorare le norme di legge e regolamentari relative alla particolare categoria di atti di cui si tratta.

Perciò costoro potrebbero essersi resi responsabili, se del caso, di mancanza disciplinare, ma non certo di violazione della legge penale. Comunque, per le azioni denunciate, anche se costituissero danneggiamento non potrebbe procedersi per intervenuta prescrizione (art. 157 n. 5 c. p.).

P. Q. M.

Visto l'art. 74 c. p. p. dichiara l'improcedibilità dell'azione penale e ordina la trasmissione degli atti all'archivio.

Osimo, li 13 giugno 1958.

*Il Cancelliere:* GIOVANNETTI

*Il Pretore:* CHERUBINI

Depositato in Cancelleria oggi 14 giugno 1958.

*Il Cancelliere:* GIOVANNETTI

Visto: Ancona 17 giugno 1958.

*Il Procuratore della Repubblica:* f.to illeggibile

## II

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Novafeltria dr. Amos Alberici ha pronunziato in istruttoria la seguente

sentenza

nel procedimento penale contro:

1) A. M. fu B. e fu C. P., nato a M. il 20 agosto 1906 e residente a S., già Sindaco del Comune di S.

2) D. M. fu L. e fu T. P., nato a P. il 10 maggio 1903 e residente a F.

3) G. Z., fu L. e T. T., nato a V. il 5 ottobre 1909 e residente a P., Sindaco di S.

4) I. B., di G. e fu C. E., nato a U. il 27 luglio 1920 e residente a P., Segretario comunale.

5) G. P., fu R. e fu G. P., nato a N. il 2 novembre 1890 ed ivi residente, meccanico.

6) F. P. di E. e di M. F., nato a P. il 3 gennaio 1914 e residente ad A., Segretario comunale.

#### Imputati:

*il 1° e il 2°:*

a) del reato di cui all'art. 635 cpv. n. 3 c. p., per avere in S., nel 1947 o 1948, disperso senza le prescritte autorizzazioni atti e carteggi dell'Archivio comunale;

b) della contravv. agli artt. 10 e 32 Legge 22 dicembre 1939, n. 2006 in relazione all'art. 74 R. D. 2 ottobre 1911, n. 1163, per avere in S., nel 1947 o 1948, venduto senza la prescritta autorizzazione atti e carteggi dell'Archivio comunale.

c) della contravvenzione all'art. 34 Legge 22 dicembre 1939, n. 2006 per avere in S. nel 1947 o 1948 venduto senza la prescritta autorizzazione atti e carteggi dell'archivio comunale.

*il 3° e il 4°:*

a) del reato di cui all'art. 635 cpv. n. 3 c. p., per avere in P. il 22 ottobre 1952 disperso senza prescritta autorizzazione atti e carteggi di quell'Archivio comunale;

b) di contravv. agli artt. 10 e 32 Legge 22 dicembre 1939, n. 2006 in relazione all'art. 74 R. D. 2 ottobre 1911, n. 1163 per non avere denunciato il possesso di atti e documenti di data anteriore al 1870 esistenti in quell'Archivio comunale;

c) di contravvenzione all'art. 34 Legge 22 dicembre 1939, n. 2006 per avere versato alla Croce Rossa Italiana in P. il 22 ottobre 1952 i carteggi di quell'Archivio comunale.

*il 5° e il 6°:*

a) del reato di cui all'art. 635 cpv. n. 3 c. p., per avere in N. il 1° marzo 1946 disperso gli atti e i carteggi di quell'Archivio comunale.

b) di contravvenzione agli artt. 10 e 32 Legge 22 dicembre 1939, n. 2006 in relazione all'art. 74 R. D. 2 ottobre 1911, n. 1163 per avere

in N. il 1° marzo 1946 omesso di denunciare il possesso di atti e documenti anteriori al 1870, contenuti in quell'archivio comunale.

c) di contravvenzione all'art. 34 Legge 22 dicembre 1939, n. 2006 per avere venduto in N. il 1° marzo 1946 gli atti e i carteggi di quell'Archivio comunale.

Ritenuto che tutti i reati di cui in rubrica sono punibili con pene della reclusione non superiore al massimo a tre anni (art. 635, n. 3 cpv. c. p.) oppure con la sola pena della multa o dell'ammenda (art. 32 e 34 legge 22 dicembre 1939, n. 2006);

Che pertanto essendo decorso il termine di cinque anni dalla loro commissione, senza che si siano verificate alcune delle condizioni di cui agli artt. 159 e 160 c. p. i reati medesimi si sono estinti per prescrizione;

Visti gli artt. 157 c. p. e 378 c. p. p.

#### *Dichiara*

Non doversi procedere a carico di:

- 1) A. M.
- 2) D. M.
- 3) G. Z.
- 4) I. B.
- 5) G. P.
- 6) F. P.

essendo i reati loro rispettivamente ascritti estinti per prescrizione.

Novafeltria, li 19 novembre 1958.

*Il Cancelliere:* A. GAMBARDELLA

*Il Pretore:* Dr. AMOS ALBERICI

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 1958.

*Il Cancelliere:* A. GAMBARDELLA

### III

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Pergola Dott. Giovanni Caizzi, ha pronunciato la seguente

sentenza istruttoria

nel procedimento penale

contro

- 1) L. I. fu A. e di M. A., nato a B. il 16 gennaio 1911, ivi residente.
- 2) P. M. di L. e di C. G., nato a M. il 16 settembre 1909, residente a S.
- 3) F. M.-B., fu A. e fu E. F., nato ad O. il 18 luglio 1893, residente a M.

imputati:

*i primi due:*

del delitto p. e p. degli artt. 110, 635 p. p. e cpv. n. 3 in relazione all'art. 625, n. 7 c. p. per avere, in concorso tra loro, il 1° in qualità di Sindaco ed il 2° in quella di Segretario del Comune di B., distrutto nell'anno 1946, atti antichi e moderni dell'archivio comunale, di pubblica utilità;

*il primo inoltre:*

a) delle contravvenzione p. e p. degli artt. 10 e 32 Legge 22 dicembre 1939, n. 2006, per avere omesso nella qualità suddetta, di denunciare alla Soprintendenza Archivistica competente per territorio, la presenza nell'archivio comunale di atti pertinenti allo Stato di data anteriore al 1870;

b) del reato p. e p. dall'art. 34 cpv. n. 3 Legge 22 dicembre 1939, n. 2006 in relazione all'art. 74 R. D. 2 ottobre 1911, n. 1163, per avere distrutto nella predetta qualità, il materiale archivistico di cui al primo capo, senza seguire il procedimento della legge prescritto.

In B. nell'anno 1946.

*il terzo:*

a) del delitto p. e p. dall'art. 635 p. p. e cpv. n. 3 in relazione all'art. 625, n. 7 c. p., per avere, nella sua qualità di Sindaco del Comune di M., distrutto nell'anno 1947, atti antichi e moderni dell'archivio comunale, di pubblica utilità;

b) della contravv. p. e p. dagli artt. 10 e 32 Legge 22 dicembre 1939, n. 2006 per avere omesso nella qualità suddetta, di denunciare alla Soprintendenza Archivistica competente per territorio, la presenza nell'archivio comunale di atti pertinenti allo Stato di data anteriore al 1870;

c) del reato p. e p. dall'art. 34 cpv. n. 3, Legge 22 dicembre 1939, n. 2006 in relazione all'art. 74 R. D. 2 ottobre 1911, n. 1163, per avere

distrutto nella detta qualità, il materiale archivistico di cui al capo a) senza eseguire il procedimento dalla legge prescritta.

In M. nell'anno 1947.

Ritenuto in fatto quanto esposto nella denuncia 11 marzo 1958 della Soprintendenza Archivistica per il Lazio, l'Umbria e le Marche, va osservato in diritto che i reati come sopra ascritti agli imputati non sono perseguibili perchè estinti per prescrizione. Essi, infatti, sono stati consumati negli anni 1946 e 1947, per cui si è verificata sia la decorrenza del periodo di 18 mesi per le contravvenzioni sia quella di cinque anni per il delitto di danneggiamento, periodi, cioè, sufficienti a prescrivere i reati in questione.

P. Q. M.

Visto l'art. 157 c. p. e 378 c. p. p. dichiara non doversi procedere contro L. I., P. M. e F. M.-B., per essersi estinti i reati loro ascritti, per prescrizione.

Pergola, li 21 marzo 1959.

Il Cancelliere: ILLARI

Il Pretore: CAZZI

Depositata in Cancelleria oggi 21 marzo 1959.

Il Cancelliere: ILLARI

Visto: Pesaro, 3 aprile 1959.

Il Procuratore della Repubblica: PETTA

#### IV

N. 1036/58 Reg. gen.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Pesaro dott. Enzo Meriggiola ha pronunciato la seguente

sentenza istruttoria

nel procedimento penale

contro:

- 1) L. B. fu A., nato il 21 luglio 1898 a G. e residente a G.
- 2) P. V., fu G., nato a P. il 16 marzo 1900 e residente a P.



- 3) L. B., fu E., nato a P., il 16 aprile 1893 e residente a P.
- 4) U. M. di G., nato a R. il 6 dicembre 1888, residente a P.
- 5) L. S. fu E., nato a F. il 7 luglio 1904 e residente a S.
- 6) E. S., fu G., nato a M. il giorno 11 dicembre 1870.

imputati:

a) del delitto di cui all'art. 635 pp. e cpv. n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 c. p. per avere quali Sindaci o Segretari comunali dei comuni di G., M. e M., alienato ingenti quantitativi di atti custoditi negli archivi comunali, aventi valore storico.

b) della contravvenzione di cui all'art. 74 R. D. 2 ottobre 1911, n. 1163 in relazione agli artt. 10 e 32 Legge 22 dicembre 1939, n. 2006 per aver effettuato le alienazioni di cui sopra senza il preventivo parere favorevole della Giunta del Consiglio Superiore degli Archivi di Stato.

Ritenuto in fatto e in diritto

Considerato che per i reati in rubrica viene stabilito un periodo massimo di prescrizione di cinque anni;

Che tutte le denunciate alienazioni sono state effettuate in epoca risalenti ad oltre 10 anni;

Che pertanto detti reati erano ampiamente prescritti già nel momento della denuncia:

Il Pretore

visto l'art. 157 c. p., 378 c. p. p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti di: N. B., P. V., E. S., L. B., U. M. e L. S. per i reati in rubrica essendo i medesimi estinti per intervenuta prescrizione.

Pesaro, li 3 giugno 1959.

Il Pretore: Dr. E. MERIGGIOLA

Il Cancelliere: PICCIONI

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 1959.

Il Cancelliere: PICCIONI

Visto: Pesaro, li 8 giugno 1959.

Il S. Procuratore della Repubblica: Dr. G. BARBONI

Preso in carico del giornale cronologico  
di entrata della biblioteca al N. ~~101/10102~~

2886

